

(N. 1242)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1985

Trattamento economico degli esperti componenti le sezioni civili specializzate del tribunale e della corte di appello in materia di tossicodipendenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », si stabilisce che i provvedimenti di cui all'articolo 100 (ricovero ospedaliero, trattamento medico ambulatoriale o domiciliare, affidamento al centro medico e di assistenza sociale) siano adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte di appello in cui risiede la persona da assistere, composta da un consigliere di corte di appello, che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti.

Sul reclamo decide una sezione specializzata della corte di appello composta da un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti.

Per detti esperti, i quali, essendo chiamati a comporre il collegio giudicante, esercitano *pleno iure* la funzione giurisdizionale, la legge non prevede alcuna indennità.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare a questa lacuna, peraltro rilevata anche dal Consiglio superiore della magistratura, resosi interprete delle istanze di diversi uffici giudiziari.

Non sembra dubitabile infatti che (così come per i giudici popolari di corte di as-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sis, i componenti privati del tribunale per i minorenni, gli esperti delle sezioni di sorveglianza) anche per gli esperti predetti debba essere prevista un'identica indennità (articolo 1), anche in considerazione della loro particolare qualificazione professionale e del loro specifico contributo alla risoluzione dei problemi tecnico-scientifici essenziali per la formazione dei giudizi emessi dalle sezioni civili specializzate cui appartengono.

Si ritiene, infatti, che la soluzione retributiva prospettata, mentre appare ispirata a criteri di giustizia ed equità ed alla natura giuridica delle funzioni espletate dagli esperti, sia idonea, d'altra parte, ad evitare che detti esperti tendano a disertare le udienze o, ancora prima, a non farsi comprendere nei relativi elenchi, con conseguente compromissione dello scopo della legge in parola.

Non vi sarebbe peraltro alcuna valida ragione per disattendere le esigenze economiche di professionisti (gli esperti) che impiegano la propria specifica competenza e distraggono la propria qualificata opera professionale per l'espletamento delle funzioni loro affidate in seno alle sezioni, funzioni che implicano oneri e responsabilità solo in parte ripagate dalla indennità loro accordata.

L'onere finanziario, individuato attraverso l'aggiornamento dei risultati di una indagine conoscitiva svolta da questo Ministero circa il numero delle udienze complessivamente tenutesi negli anni scorsi presso i tribunali e le corti di appello e con riferimento alla misura dell'indennità stabilita nell'articolo 1 (che richiama il trattamento economico dei giudici popolari), viene determinato, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, in lire 50.000.000 (articolo 2).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Agli esperti componenti le sezioni civili specializzate del tribunale e della corte di appello in materia di tossicodipendenza di cui all'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, competono le indennità spettanti ai giudici popolari.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Indennità agli esperti componenti le sezioni civili specializzate del tribunale e della corte d'appello in materia di tossicodipendenza ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.